



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI TOMBOLÒ E GALLIERA VENETA

Via S. Andrea Apostolo, 7 – 35019 Tombolo (PD)

Tel. 049/9470846 – Fax 049/9471794

e.mail : pdic860009@istruzione.it – pec: pdic860009@pec.istruzione.it

www.ictombologalliera.edu.it

cod.min. PDIC860009 - C.F. 90001050286



REGOLAMENTO PER LA PREVENZIONE DI BULLISMO E CYBERBULLISMO

Questo regolamento è da intendersi come parte integrante del *Regolamento di Istituto*.

Approvato dal Consiglio di Istituto in data 04/11/2025 con delibera n. 69.

SOMMARIO

REGOLAMENTO PER LA PREVENZIONE DI BULLISMO E CYBERBULLISMO.....	1
SOMMARIO.....	2
1. PREMESSE E RIFERIMENTI NORMATIVI.....	3
2. MISSION.....	3
3. BULLISMO E CYBERBULLISMO.....	4
3.1 DEFINIZIONE DI BULLISMO.....	4
3.2 COSA NON È BULLISMO.....	5
3.3 DEFINIZIONE DI CYBERBULLISMO.....	5
3.4 DIFFERENZE TRA BULLISMO E CYBERBULLISMO.....	6
3.5 CONSEGUENZE PSICOLOGICHE DEL BULLISMO E DEL CYBERBULLISMO.....	7
4. RESPONSABILITÀ DELLE FIGURE COINVOLTE.....	8
5. MANCANZE DISCIPLINARI.....	10
6. PROCEDURA PER LA GESTIONE DI EPISODI DI BULLISMO E CYBERBULLISMO.....	11

ALLEGATI

MODULO PER LA SEGNALAZIONE DI EPISODI DI BULLISMO E/O CYBERBULLISMO.....	13
MODULO PER L'OSSERVAZIONE DI EPISODI DI BULLISMO E/O CYBERBULLISMO.....	15

1. PREMESSE E RIFERIMENTI NORMATIVI

L'Istituto Comprensivo di Tombolo e Galliera Veneta si impegna a creare per tutti gli alunni un ambiente di apprendimento sicuro e accogliente, anche attraverso la prevenzione e il contrasto a qualsiasi episodio di bullismo e cyberbullismo e la promozione di comportamenti corretti.

Per realizzare un'efficace attività preventiva ed evitare l'insorgere di problematiche più gravi, è essenziale che ciascun docente abbia piena consapevolezza delle caratteristiche di questi fenomeni, sappia riconoscere i campanelli di allarme ed attivarsi in modo coerente.

Il bullismo e il cyberbullismo devono essere combattuti e da tutti in tutte le forme, così come previsto dalla normativa vigente:

- Artt. 3, 33, 34 della *Costituzione Italiana*;
- Direttiva MIUR n. 1455/2006 *Indicazioni ed Orientamenti sulla partecipazione studentesca*;
- Direttiva MIUR n. 16 del 5 febbraio 2007 "Linee di indirizzo generali e azioni a livello nazionale per la prevenzione e la lotta al bullismo",
- Direttiva MPI n. 30 del 15 marzo 2007 "Linee di indirizzo ed indicazioni in materia di utilizzo di telefoni cellulari e di altri dispositivi elettronici durante l'attività didattica, irrogazione di sanzioni disciplinari, dovere di vigilanza e di corresponsabilità dei genitori e dei docenti";
- Direttiva MPI n. 104 del 30 novembre 2007 "Linee di indirizzo e chiarimenti interpretativi ed applicativi in ordine alla normativa vigente posta a tutela della privacy con particolare riferimento all'utilizzo di telefoni cellulari o di altri dispositivi elettronici nelle comunità scolastiche allo scopo di acquisire e/o divulgare immagini, filmati o registrazione vocali";
- D.P.R. 249/98 e 235/2007 recante "Statuto delle studentesse e degli studenti"
- *Linee di orientamento MIUR per azioni di prevenzione e di contrasto al bullismo e al cyberbullismo*, aprile 2015;
- Legge 29 maggio 2017 n. 71 "Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione e il contrasto del fenomeno del cyberbullismo";
- *Linee di orientamento MIUR per la prevenzione e il contrasto del cyberbullismo*, ottobre 2017;
- Legge 20 agosto 2019 n. 92 "Introduzione dell'insegnamento scolastico dell'educazione civica";
- *Linee Guida per l'uso positivo delle tecnologie digitali e la prevenzione di rischi nelle scuole*, MIUR 13 gennaio 2021;
- Direttiva MIUR 2021 *Linee di orientamento per la prevenzione e il contrasto dei fenomeni di Bullismo e Cyberbullismo*;
- Legge 17 maggio 2024 n. 70 "Disposizioni e delega al Governo in materia di prevenzione e contrasto del bullismo e del cyberbullismo".
- *Codice Penale* artt. 581 (percosse), 582 (lesione personale), 594 (ingiuria), 595 (diffamazione), 610 (violenza privata), 612 (minaccia), 635 (danneggiamento);
- *Codice Civile* artt. 2043 (risarcimento per fatto illecito), 2047 (danno cagionato dall'incapace), 2048 (responsabilità dei genitori, dei tutori, dei precettori e dei maestri d'arte).

2. MISSION

La scuola rappresenta il luogo in cui gli studenti quotidianamente sperimentano i processi di apprendimento vivendo straordinarie opportunità di crescita intellettuale, di maturazione, di acquisizione di consapevolezza critica e di responsabilità ma, al tempo stesso, in cui si misurano anche con le difficoltà, la fatica, gli errori, le relazioni con pari e i momentanei insuccessi. Ne consegue che la qualità delle relazioni, il clima scolastico e le diverse modalità con cui si vive la scuola influenzano, più o meno direttamente, la qualità della vita, nonché la percezione del benessere e della salute.

Il benessere fisico, come noto, non è determinato solo dall'assenza di malattia o di comportamenti a rischio, ma dipende, anche, da variabili soggettive quali l'autostima, la visione che l'individuo ha di sé, la soddisfazione per la propria vita, le relazioni sociali, soprattutto con i coetanei con i quali gli studenti condividono la maggior parte delle esperienze che fanno a scuola. Le linee guida dell'*Organizzazione Mondiale della Sanità* affidano alle istituzioni preposte all'educazione delle nuove generazioni due funzioni principali in ordine all'educazione alla salute e alla prevenzione delle dipendenze patologiche: quella informativa e quella formativa, da esplicare in modo continuativo e strutturale, attraverso programmi che si avvalgano degli strumenti ordinari dell'attività scolastica e mediante un'azione concertata e condivisa con le agenzie socio-sanitarie del territorio.

3. BULLISMO E CYBERBULLISMO

3.1 Definizione di bullismo

Il bullismo è un atto aggressivo ingiustificato, un **abuso sistematico** di potere condotto da un individuo o da un gruppo di individui nei confronti di una vittima che non riesce a difendersi. Spesso ciò che fa scattare questo tipo di comportamento da parte del bullo è la percezione di una qualche diversità (etnica, culturale, legata alle caratteristiche fisiche, etc.) nella vittima. Il bullismo alimenta pregiudizio e discriminazione.

Il bullismo inoltre è un fenomeno che coinvolge, oltre alle figure del bullo (o dei bulli) e della vittima, anche quelle degli osservatori passivi, ovvero di tutti quei ragazzi che assistono alle prepotenze senza intervenire.

Le dimensioni che caratterizzano il bullismo sono le seguenti:

- **Intenzionalità:** il bullismo è un comportamento aggressivo pianificato e intenzionale. Il bullo sceglie attentamente la vittima tra i compagni più fragili per ridurre il rischio di possibili ritorsioni e aspetta che la supervisione dell'adulto sia ridotta.
- **Squilibri di potere:** il bullo vuole imporre il proprio dominio sulla vittima essendo più forte. Ciò è da intendersi non solo in termini fisici, ma anche sul piano sociale. Il bullo ha spesso un gruppo di amici-complici con cui agisce, mentre la vittima è sola, vulnerabile o incapace di difendersi.
- **Ripetizione:** l'interazione tra bullo e vittima è prolungata e sistematica nel tempo.
- **Paura:** sia la vittima che i compagni "spettatori" hanno paura, temono che parlando di questi episodi all'adulto la situazione possa solo peggiorare, andando incontro a possibili ritorsioni da parte del bullo. Preferiscono quindi subire in silenzio sperando che tutto passi.

Esistono diverse manifestazioni di bullismo:

- **Fisico:** atti aggressivi diretti, le prevaricazioni avvengono attraverso il contatto fisico, cioè il bullo aggredisce la vittima con calci, pugni, strattoni, sbattendola al muro o mettendola alle strette in un angolo etc.
- **Strumentale:** azioni che mirano al danneggiamento o all'appropriazione di oggetti appartenenti alla vittima.
- **Verbale:** manifesto (deridere, insultare, offendere, umiliare, prese in giro, ecc.) o nascosto (diffondere voci false e offensive su un compagno, provocazioni, ecc.). Le prevaricazioni avvengono esclusivamente attraverso il linguaggio.
- **Relazionale o indiretto:** sociale (fare pettigolezzi, isolare, escludere dal gruppo) o manipolativo (rompere i rapporti di amicizia di cui gode la vittima).
- **Psicologico:** intenzionalità di ferire la vittima nei sentimenti e di creare un forte disagio psicologico. Si tratta di vere e proprie offese sul piano personale con la volontà di ferire la vittima nei suoi punti più deboli (difetti fisici, sessualità, religione, situazioni personali o familiari). Fanno parte di questa categoria anche

minacce gravi che tendono a terrorizzare la vittima. Si consideri che tutte le tipologie di bullismo provocano disagi psicologici.

• **Occasionale:** episodi di prepotenza che accadono in un determinato momento e luogo, ma che restano circoscritti a quel momento e non si verificano più, o almeno non si ripetono con continuità.

Esistono vari modi, dunque, con cui il bullo può prevaricare la vittima, in maniera diretta o indiretta, in palese o sottile. Si tratta sempre di bullismo e ognuna di queste modalità danneggia la vittima, creando disagi di varia gravità a seconda del tipo di prevaricazioni e del tipo di vittima.

3.2 Cosa non è bullismo

Prepotenza e scherzo: bisogna distinguere il bullismo da semplici giochi o “ragazzate”. Esso differisce dallo scherzo in quanto il suo intento non è divertirsi tutti insieme, bensì è quello di ferire e arrecare danno alla vittima. A tal proposito è utile ricordare che i ragazzi possono percepire come umilianti e prevaricatori degli atti che non sempre vengono percepiti come gravi dagli adulti. Il disagio della vittima è quindi un elemento fondamentale per discernere fra scherzo e prepotenza.

Prepotenza e conflitto: il bullismo non è neppure un semplice litigio tra coetanei. Il conflitto è episodico, avviene in determinate circostanze e può accadere a chiunque nell’ambito di una relazione paritaria tra i ragazzi coinvolti. La prepotenza è invece sistematica.

Prepotenza e reato: gli atti particolarmente gravi, che si configurano come veri e propri reati, possono avere degli elementi in comune con il bullismo (come le motivazioni iniziali, i destinatari o le condizioni in cui si manifestano), tuttavia è bene non confondere i due fenomeni. Aggressioni fisiche violente, utilizzo di oggetti pericolosi/armi e minacce gravi sono condotte che rientrano nella categoria dei comportamenti devianti. Si ricorda che, nei casi di reati perseguitibili d’ufficio, la scuola collabora con le istituzioni presenti nel territorio mentre il personale scolastico ha l’obbligo di effettuare la denuncia all’*Autorità giudiziaria* competente.

3.3 Definizione di cyberbullismo

Il cyberbullismo è una manifestazione di bullismo online che colpisce i giovanissimi, soprattutto attraverso i social network. Esso consiste in un insieme di azioni aggressive e intenzionali, agite da una singola persona o da un gruppo mediante strumenti elettronici (sms, foto, chat, email, siti web, telefonate ecc.), con l’obiettivo di provocare danni ad un coetaneo incapace di difendersi.

I nostri alunni, in quanto “nativi digitali”, hanno ottime competenze tecniche, tuttavia mancano di pensiero critico-riflessivo sull’uso delle tecnologie digitali e di consapevolezza sui rischi connessi a questi strumenti.

Oggi la tecnologia consente ai bulli di infiltrarsi nelle case delle vittime, di materializzarsi in ogni momento della loro vita, perseguitandole con messaggi, immagini, video offensivi inviati tramite smartphone o pubblicati sui siti web. In pochissimo tempo le vittime possono vedere la propria reputazione danneggiata in una comunità molto ampia, anche perché i contenuti, una volta pubblicati, possono riapparire a più riprese in luoghi diversi.

Spesso i genitori e gli insegnanti ne rimangono a lungo all’oscuro non avendo accesso alla comunicazione in rete degli adolescenti.

Il contesto virtuale introduce alcuni elementi di novità rispetto al bullismo, che rendono il fenomeno del cyberbullismo potenzialmente più pericoloso:

- **l'assenza di limiti spaziali o temporali**: attraverso il mezzo informatico, il bullo può raggiungere la vittima in qualsiasi momento e luogo, inoltre ciò che pubblica può rimanere visibile per un tempo indefinito con conseguente aggravio della sofferenza;
- **l'apparente anonimato** o la possibilità di nascondersi dietro **false identità**: chi commette atti di cyberbullismo ha la percezione di una più difficile reperibilità, ovvero è inconsapevole di essere comunque rintracciabile;
- **la dissoluzione della responsabilità individuale** nella responsabilità del gruppo;
- **l'imitazione**: un'unica offesa/violenza può essere condivisa anche numerose volte da diversi soggetti in quanto si ha una percezione minore della gravità del fatto se esso è compiuto da più persone;
- **la deresponsabilizzazione**: le azioni virtuali rendono più difficile la comprensione della loro potenza lesiva nei confronti della vittima, lo schermo impedisce o rende più difficoltoso attivare sentimenti di empatia, ostacolando la corretta percezione delle conseguenze del proprio agire;
- **il minimizzare** la sofferenza della vittima e la tendenza alla sua de-umanizzazione;
- il cambio di percezione di ciò che è ritenuto socialmente accettabile.

3.4 Differenze tra bullismo e cyberbullismo.

Bullismo	Cyberbullismo
Sono coinvolti solo gli studenti della classe e/o dell'Istituto.	Possono essere coinvolti ragazzi ed adulti di tutto il mondo.
Generalmente solo chi ha un carattere forte, capace di imporre il proprio potere, può diventare un bullo.	Chiunque, anche chi è vittima nella vita reale, può diventare cyberbullo.
I bulli sono studenti, compagni di classe o d'Istituto, conosciuti dalla vittima.	I cyberbulli possono essere anonimi e sollecitare la partecipazione di altri "amici" anonimi, in modo che la persona non sappia con chi sta interagendo.
Le azioni di bullismo vengono raccontate ad altri studenti della scuola in cui sono avvenute, sono circoscritte ad un determinato ambiente.	Il materiale utilizzato per azioni di cyberbullismo può essere diffuso in tutto il mondo.
Le azioni di bullismo avvengono durante l'orario scolastico o nel tragitto casa-scuola, scuola-casa.	Le comunicazioni aggressive possono avvenire 24 ore su 24.
Le dinamiche scolastiche o del gruppo classe limitano le azioni aggressive.	I cyberbulli hanno ampia libertà nel poter fare online ciò che non potrebbero fare nella vita reale.
Bisogno del bullo di dominare nelle relazioni interpersonali attraverso il contatto diretto con la vittima.	Percezione di invisibilità da parte del cyberbullo attraverso azioni che si celano dietro la tecnologia.
Reazioni evidenti da parte della vittima e visibili nell'atto dell'azione di bullismo.	Assenza di reazioni visibili da parte della vittima che non consentono al cyberbullo di vedere gli effetti delle proprie azioni.
Tendenza a sottrarsi da responsabilità portando su un piano scherzoso le azioni di violenza.	Sdoppiamento della personalità: le conseguenze delle proprie azioni vengono attribuite al "profilo

	utente" creato.
--	-----------------

Le principali tipologie di cyberbullismo:

- **Flaming:** invio di messaggi violenti e ostili allo scopo di suscitare conflitti verbali all'interno della rete tra due o più utenti.
- **Harassment:** molestie, ossia messaggi scortesi, offensivi, disturbanti, che vengono inviati ripetutamente nel tempo, diretti verso una persona con l'intento di creare disagio emotivo e psichico.
- **Cyberstalking:** comportamenti atti a perseguitare le vittime con diverse molestie, hanno lo scopo di infastidirle e molestarle sino a commettere atti di aggressione molto più violenti, anche di tipo fisico.
- **Denigration:** diffusione all'interno della rete o di chat, di messaggi falsi o dispregiativi nei confronti della vittima, con lo scopo di danneggiare la sua reputazione o le sue amicizie.
- **Impersonation:** il cyberbullo finge di essere un'altra persona utilizzando un'identità fittizia, crea un profilo parallelo usando nome e foto della vittima per poi inviare messaggi, offendere o farsi raccontare cose. Lo scopo è quello di mettere in cattiva luce la vittima, crearle problemi o metterla in pericolo, danneggiarne la reputazione o le amicizie. In certi casi il bullo, se è entrato in possesso delle credenziali della vittima, modifica la password della vittima, impedendogli così l'accesso alla propria mail o account.
- **Outing and trickery:** la peculiarità di questo fenomeno risiede nell'intento di ingannare la vittima: dopo essere entrato in confidenza con quest'ultima, il bullo ottiene sue informazioni intime o private che diffonderà tramite mezzi elettronici.
- **Exclusion:** esclusione intenzionale di un utente dal proprio gruppo di amici, dalla chat o da un gioco interattivo.
- **Sexting:** invio di messaggi via smartphone e internet, corredati da immagini a sfondo sessuale.

I giovani si possono proteggere dal cyberbullismo per principio trattando i dati privati propri e altrui in modo critico e con la massima sensibilità. Chiunque fornisca indicazioni personali o pubblichi immagini su blog, reti sociali o forum si rende un potenziale bersaglio.

Ci si può proteggere mantenendo sempre un comportamento rispettoso (netiquette), evitando di postare dati e informazioni sensibili sul proprio profilo (p. es. foto imbarazzanti o troppo discinte), curare solo amicizie personali e proteggere la sfera privata mediante criteri d'impostazione sicuri. I genitori e le scuole possono sostenere i bambini e i giovani dando loro i giusti consigli e discutendo con loro su quali conseguenze può avere il loro comportamento in rete e cosa significa il cybermobbing per le vittime. Va, inoltre, segnalato loro che i bulli sono perseguitibili penalmente.

3.5 Conseguenze psicologiche del bullismo e del cyberbullismo.

Il bullismo può portare la vittima a soffrire di disturbi quali ansia, depressione, disturbi da stress post-traumatico, disturbi psicosomatici o disturbi alimentare.

Le conseguenze psicologiche del cyberbullismo sono ancora più devastanti. Al giorno d'oggi sempre di più, i ragazzi sviluppano le loro relazioni amicali attraverso Internet, ma nella dimensione virtuale un commento o un'immagine pubblicati, spesso non possono essere cancellati e raggiungono facilmente una diffusione capillare. Un atto di cyberbullismo può dunque avere profonde ripercussioni nell'identità e nella vita socio-relazionale della vittima, portandola all'isolamento sociale, a forme depressive, attacchi di panico o, nei casi più estremi, a tentativi di suicidio.

4. RESPONSABILITÀ DELLE FIGURE COINVOLTE

Così come previsto dalle Linee di orientamento MIUR e dal Vademecum bullismo e cyberbullismo del 2021, si definiscono le responsabilità delle figure coinvolte.

Il Dirigente Scolastico:

- elabora, in collaborazione con i *Referenti per il bullismo e il cyberbullismo*, un regolamento condiviso per il contrasto dei fenomeni di bullismo e cyberbullismo;
- promuove interventi di prevenzione primaria e sollecita il coinvolgimento attivo degli studenti;
- organizza e coordina il *Team Antibullismo e per l'Emergenza*;
- predispone eventuali piani di sorveglianza in funzione delle necessità della scuola;
- tramite il sito web della scuola, fornisce le seguenti informazioni:
 - nominativo dei *Referenti per il bullismo e cyberbullismo*;
 - contenuti informativi su azioni e attività di contrasto ai fenomeni di bullismo e cyberbullismo (*Regolamento di Istituto*, *PTOF*, *Patto di corresponsabilità*) oltre che di educazione digitale.

I Referenti bullismo e cyberbullismo:

- collaborano con gli insegnanti della scuola;
- informano i colleghi su iniziative formative e forniscono materiali utili;
- elaborano il codice anti bullismo/cyberbullismo d'istituto da sottoporre al Collegio dei Docenti;
- monitorano i casi di bullismo e cyberbullismo;
- coordinano il Team Antibullismo e per l'Emergenza;
- vagliano le iniziative del territorio per eventuali collaborazioni con l'Istituto.

Il Team Antibullismo e per l'Emergenza:

- ne fanno parte Dirigente Scolastico, Referenti bullismo cyberbullismo e legalità, Animatore Digitale ed eventuale figura di psicologo
- coadiuva il Dirigente scolastico, coordinatore dei Team, nell'organizzazione degli interventi di prevenzione;
- di fronte a una segnalazione, interviene come gruppo ristretto composto da Dirigente, referente bullismo e psicologo se presente, raccogliendo e conducendo la valutazione del caso in modo da intraprendere le opportune azioni di supporto ai docenti di classe.

Il Consiglio d'Istituto:

- approva l' e-Policy d'Istituto (Regolamento bullismo e cyberbullismo)
- facilita la promozione del Patto di corresponsabilità tra scuola e famiglia.

Il Collegio docenti:

- approva il Regolamento bullismo e cyberbullismo e i relativi protocolli di segnalazione;
- promuove scelte didattiche ed educative, anche in collaborazione con altre scuole in rete, per la prevenzione del fenomeno;
- partecipa alle attività di formazione per il contrasto dei fenomeni di bullismo e cyberbullismo organizzate da ogni autonomia scolastica, eventualmente avvalendosi di attività offerte da servizi istituzionali o enti qualificati presenti sul territorio.

Il Consiglio di Classe:

- pianifica attività didattiche e/o integrative finalizzate al coinvolgimento attivo e collaborativo degli studenti e all'approfondimento di tematiche che favoriscano la riflessione e la presa di coscienza della necessità dei valori di convivenza civile;
- favorisce un clima collaborativo all'interno della classe e nelle relazioni con le famiglie;

- propone progetti di educazione alla legalità e alla cittadinanza attiva.

I Coordinatori dei Consigli di classe:

- monitorano che vengano misurati gli obiettivi dell'area educativa, attivando le procedure anti bullismo;
- registrano nei verbali del Consiglio di classe: i casi di bullismo, le sanzioni deliberate, le attività di recupero, le collaborazioni con lo psicologo e con le forze dell'ordine.

I docenti:

- intraprendono azioni congruenti con l'utenza del proprio ordine di scuola, tenuto conto che l'istruzione ha un ruolo fondamentale sia nell'acquisizione e nel rispetto delle norme relative alla convivenza civile, sia nella trasmissione dei valori legati ad un uso responsabile di internet;
- valorizzano nell'attività didattica modalità di lavoro di tipo cooperativo e spazi di riflessione e sensibilizzazione sui temi correlati del bullismo e del cyberbullismo;
- vigilano attentamente il comportamento degli alunni, segnalando gli eventuali singoli episodi al Referente scolastico o ai membri del Team Antibullismo, al fine di avviare una strategia d'intervento mirata.

I Collaboratori scolastici:

- svolgono un ruolo di vigilanza attiva nelle aree dove si svolgono gli intervalli, nelle mense, negli spogliatoi delle palestre, negli spazi esterni, al cambio dell'ora di lezione;
- segnalano al Dirigente Scolastico e al Team Antibullismo eventuali episodi di bullismo e cyberbullismo di cui vengono a conoscenza direttamente e/o indirettamente.

I genitori:

- partecipano attivamente alle azioni di formazione/informazione, istituite dalle scuole, sui comportamenti sintomatici del bullismo e del cyberbullismo;
- sono attenti ai comportamenti dei propri figli;
- vigilano sull'uso delle tecnologie da parte dei ragazzi, con particolare attenzione ai tempi, alle modalità, agli atteggiamenti conseguenti (i genitori dovrebbero allertarsi se uno studente, dopo l'uso di internet o del proprio cellulare, mostra stati depressivi, ansiosi o paura);
- conoscono le azioni educative messe in campo dalla scuola e collaborano secondo le modalità previste dal Patto di Corresponsabilità;
- conoscono e condividono il Regolamento d'Istituto e il Regolamento bullismo e cyberbullismo;
- sono consapevoli dei principi educativi e delle sanzioni previste per chi viola i regolamenti in essere;
- sono civilmente responsabili delle condotte del figlio minorenne: sui genitori incombe la responsabilità di non avere impartito ai figli un'educazione adeguata (cd. culpa in educando) e di non aver esercitato una vigilanza funzionale all'età e finalizzata a correggere comportamenti scorretti (cd. culpa in vigilando), come previsto dall'art. 30 della Costituzione.

Gli alunni:

- imparano le regole basilari per rispettare gli altri, anche quando sono connessi alla rete, facendo attenzione alle comunicazioni che inviano;
- partecipano alle attività di prevenzione del bullismo e del cyberbullismo organizzate dalla scuola;
- sono chiamati a essere parte attiva nelle azioni di contrasto al bullismo e al cyberbullismo e di tutela della vittima, riferendo ai docenti e agli altri adulti significativi gli episodi di cui vengono a conoscenza, e/o supportando la vittima.
- non è loro consentito l'uso durante le attività didattiche e comunque all'interno della scuola;
- non è consentito acquisire mediante cellulari o altri dispositivi elettronici immagini filmati o registrazioni vocali;

- la divulgazione del materiale acquisito all'interno dell'istituto è utilizzabile solo per fini esclusivamente personali di studio o documentazione, e comunque nel rispetto del diritto alla riservatezza di tutti; lo strumento permesso è Google Workspace con le sue limitazioni;
- durante le lezioni o le attività didattiche in genere, gli alunni non possono usare cellulari, smartwatch, giochi elettronici e riproduttori di musica, se non sotto la vigilanza, il controllo e previo consenso del docente.

Negli atti di bullismo si individuano fra le diverse responsabilità:

- Culpa del Bullo Minore (art. 2046 del c.c.).
Anche il minore, se ritenuto capace di intendere e volere, può essere ritenuto responsabile degli atti di bullismo insieme ai genitori e alla Scuola.
- Culpa in vigilando dei genitori.
Di tali atti non può per legge rispondere il minorenne, in quanto non ha autonomia patrimoniale. Si applica l'art. 2048 del c.c., comma primo, che recita: "*Il padre e la madre, o il tutore sono responsabili del danno cagionato dal fatto illecito dei figli minori non emancipati o delle persone soggette alla tutela, che abitano con essi*". A meno che i genitori del minore non dimostrino di non aver potuto impedire il fatto, sono oggettivamente responsabili. La giurisprudenza identifica la colpa del genitore non tanto nell'impedire il fatto ma nel comportamento antecedente allo stesso, ovvero nella violazione dei doveri concernenti l'esercizio della potestà sancita dall'art. 147, quindi è il genitore che deve fornire la prova positiva di aver dato al figlio una buona educazione in conformità alle condizioni sociali, familiari, all'età, al carattere e all'indole del minore (Cassazione Civile 15706/2012; 9556/2009). Anche laddove i genitori siano separati la responsabilità è di entrambi.
- Culpa in vigilando (ma anche in educando e in organizzando) della Scuola. L'art. 2048 del c.c. stabilisce che "*i precettori e coloro che insegnano un mestiere o un'arte sono responsabili del danno cagionato dal fatto illecito dei loro allievi e apprendisti nel tempo in cui sono sotto la loro vigilanza*". Si tratta di una responsabilità aggravata in quanto la presunzione di colpa può essere superata solamente laddove si dimostri di aver adeguatamente vigilato ovvero si dia la prova del caso fortuito. Per superare la presunzione, la scuola dovrebbe dimostrare di adottare "*misure preventive*" atte a scongiurare situazioni antigiuridiche come evidenziato dalla giurisprudenza costante della Cassazione (vedi Sez. III n. 2657/03 che sancisce come "*non sia sufficiente la sola dimostrazione di non essere stati in grado di spiegare un intervento correttivo o repressivo, ma è necessario anche dimostrare di aver adottato, in via preventiva tutte le misure disciplinari od organizzative idonee ad evitare il sorgere di situazioni pericolose*". Per quanto concerne la colpa in organizzando, la Scuola Pubblica ha una responsabilità diretta nei confronti del Ministero della Pubblica Istruzione che può agire in rivalsa sull'insegnante per colpa in vigilando un caso di dolo o colpa grave (art. 61 della legge n. 312/1980).

5. MANCANZE DISCIPLINARI

Sono da considerarsi tipologie persecutorie qualificate come Bullismo:

- la violenza fisica, psicologica o l'intimidazione del gruppo, specie se reiterata;
- l'intenzione di nuocere;
- l'isolamento della vittima.

Rientrano nel Cyberbullismo:

- Flaming: Litigi on line nei quali si fa uso di un linguaggio violento e volgare.
- Harassment: molestie attuate attraverso l'invio ripetuto di linguaggi offensivi.

- Cyberstalking: invio ripetuto di messaggi che includono esplicite minacce fisiche, al punto che la vittima arriva a temere per la propria incolumità.
- Denigrazione: pubblicazione all'interno di comunità virtuali, quali newsgroup, blog, forum di discussione, messaggistica immediata, siti internet... di pettegolezzi e commenti crudeli, caluniosi e denigratori.
- Outing estorto: registrazione delle confidenze - raccolte all'interno di un ambiente privato - creando un clima di fiducia e poi inserite integralmente in un blog pubblico.
- Impersonificazione: insinuazione all'interno dell'account di un'altra persona con l'obiettivo di inviare dal medesimo messaggi ingiuriosi che screditino la vittima.
- Esclusione: estromissione intenzionale dall'attività on line.
- Sexting: invio di messaggi via smartphone e Internet, corredati da immagini a sfondo sessuale.

6. PROCEDURA PER LA GESTIONE DI EPISODI DI BULLISMO E/O CYBERBULLISMO

AZIONE	PERSONE COINVOLTE	ATTIVITÀ
1) SEGNALAZIONE	<ul style="list-style-type: none"> - Genitori - Insegnanti - Alunni - Personale ATA e AEC 	<ul style="list-style-type: none"> - Segnalare comportamenti non adeguati e/o episodi di bullismo/cyberbullismo. - Compilare il modulo di segnalazione da parte del docente eventualmente contattato dalla famiglia. <i>(Allegato 1)</i> - Consegnare il modulo al Dirigente a protocollo riservato. - L'alunno va ascoltato in presenza dei genitori su convocazione tempestiva.
2) FASE DI OSSERVAZIONE E RACCOLTA INFORMAZIONI	<ul style="list-style-type: none"> - Dirigente - Referenti bullismo - Consiglio di classe - Insegnanti - Personale ATA e AEC 	<ul style="list-style-type: none"> - Si darà tempo 15 giorni per la compilazione del protocollo di osservazione. <i>(Allegato 2)</i> - L'allegato va compilato dal docente che ha provveduto alla segnalazione ad ogni episodio che si verifica nel tempo indicato. - Raccogliere, verificare e valutare le informazioni ascoltando i soggetti e gli eventuali altri allievi a conoscenza dei fatti.

3) VALUTAZIONE DEL CASO	<ul style="list-style-type: none"> - Dirigente - Referenti bullismo - Consiglio di classe 	<ul style="list-style-type: none"> - Il Consiglio di Classe insieme al Dirigente e ai referenti bullismo esaminano gli eventi e definiscono gli interventi da attuare.
4) INTERVENTI EDUCATIVI	<ul style="list-style-type: none"> - Dirigente - Referenti bullismo - Coordinatori - Consiglio di classe - Insegnanti - Alunni - Genitori - Psicologo (se presente) 	<ul style="list-style-type: none"> - Incontrti con gli alunni coinvolti. - Interventi/discussione in classe da parte dei docenti del Consiglio con materiale messo a disposizione. (#cuoriconnessi, generazioniconnesse, brani dell'antologia in uso, ecc.) - Informare e coinvolgere i genitori. - Far acquisire responsabilità e consapevolezza agli alunni coinvolti. - Ri/stabilire regole di comportamento in classe, negli ambienti scolastici e di pertinenza. - Counselling (su permesso scritto del genitore).
5) INTERVENTI DISCIPLINARI	<ul style="list-style-type: none"> - Dirigente - Consiglio di classe - Consiglio d'Istituto 	<ul style="list-style-type: none"> - vedasi <i>Regolamento disciplinare</i>
6) MONITORAGGIO	<ul style="list-style-type: none"> - Dirigente - Consiglio di classe - Insegnanti 	<ul style="list-style-type: none"> - Dopo gli interventi educativi e disciplinari, valutare: - se il problema è risolto: attenzione e osservazione costanti; - se la situazione continua: proseguire con gli interventi.



**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI TOMBOL
O E GALLIERA VENETA**

Via S. Andrea Apostolo, 7 – 35019 Tombolo (PD)

Tel. 049/9470846 – Fax 049/9471794

e.mail : pdic860009@istruzione.it pec:pdic860009@pec.istruzione.it

www.ictombologalliera.edu.it

cod.min. PDIC860009 - C.F. 90001050286



MODULO PER LA SEGNALAZIONE DI EPISODI DI BULLISMO E/O CYBERBULLISMO

(Allegato 1)

1. La segnalazione del caso di presunto bullismo/cyberbullismo viene da:

La vittima, nome _____

Un compagno della vittima, nome _____

Madre/ Padre/Tutore della vittima, nome _____

Insegnante, nome: _____

Personale ATA nome: _____

2. Vittima

Nome _____

Classe: _____

Altre vittime _____

Classe: _____

Altre vittime _____

Classe: _____

3. Bullo o i bulli (o presunti)

Nome _____

Classe: _____

Nome _____

Classe: _____

4. Eventuali testimoni

Nome _____

Classe: _____

Nome _____

Classe: _____

5. Descrizione breve del problema presentato. Dare esempi concreti degli episodi di prepotenza verbale o fisica. (indicare ove possibile ore, data e luogo).

6. Quante volte sono successi gli episodi? Indicare la frequenza degli episodi.

7. Intervento educativo.

Data: _____

Firma dell'insegnante



**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI TOMBOL
O E GALLIERA VENETA**

Via S. Andrea Apostolo, 7 – 35019 Tombolo (PD)

Tel. 049/9470846 – Fax 049/9471794

e.mail : pdic860009@istruzione.it pec: pdic860009@pec.istruzione.it

www.ictombologalliera.edu.it

cod.min. PDIC860009 - C.F. 90001050286



MODULO PER L'OSSERVAZIONE DI EPISODI DI BULLISMO E/O CYBERBULLISMO

(Allegato 2)

Data evento: _____	Ora: _____	Luogo: _____
DESCRIZIONE EPISODIO		
<p>Ambito di accadimento:</p> <p>Soggetti coinvolti:</p> <p>Eventuali testimoni:</p>		

Eventuali persone ritenute responsabili dei fatti:	
Tipo di violazione commessa:	

Firma dell'Insegnante

Firma del Dirigente
